

La deducibilità ordinaria dei contributi per previdenza complementare

di **Laura Mazzola**

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

I **contributi e premi** versati alle **forme pensionistiche complementari**, di cui al D.Lgs. 252/2005, sono **deducibili dal reddito complessivo**.

In particolare, l'[articolo 8, comma 4, D.Lgs. 252/2005](#), prevede che i **contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro** o committente, **sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi**, alle forme di previdenza complementare sono **deducibili dal reddito complessivo** per un **importo non superiore a 5.164,57 euro**.

Tale importo limite deve essere calcolato tenendo conto, oltre che dei contributi versati direttamente dal contribuente, delle **quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza** e dei **contributi relativi ai familiari fiscalmente a carico**.

Risultano, pertanto, **deducibili dal reddito complessivo**:

- i **contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva**;
- i **contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali**;
- i **contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (Pepp)**, di cui al Regolamento UE/2019/1238;
- i **contributi versati a forme pensionistiche istituite presso gli Stati membri dell'Unione Europea**;
- i **contributi versati a forme pensionistiche istituite presso gli Stati aderenti allo Spazio economico europeo** con i quali l'Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

I **contributi a deducibilità ordinaria** devono essere indicati all'interno del **rigo E27**, nell'ipotesi di presentazione del **modello 730/2025**, ovvero del **rigo RP27**, nell'ipotesi di presentazione del modello **Redditi PF 2025**.

In particolare:

- in **colonna 1**, deve essere indicato l'**importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile**, come risultante da **Certificazione unica al punto 412**. Qualora siano stati versati contributi per familiari a carico occorre indicare in questa colonna l'ammontare del punto 412 della **Certificazione Unica 2025** diminuito dell'importo indicato al **punto 422 della Certificazione Unica 2025**, quale contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico;
- in **colonna 2**, deve essere indicato l'**importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione**, quali le somme versate sia ai fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto d'imposta, nonché i contributi versati tramite il sostituto d'imposta, come risultanti da **Certificazione unica al punto 413**. Qualora siano stati versati contributi per familiari a carico occorre indicare in questa colonna la **differenza tra quanto riportato nel punto 413 e quanto riportato nel punto 423** della Certificazione Unica 2025, quale **contributo non dedotto dal reddito** e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico.

I **documenti da verificare e conservare** al fine della deducibilità sono:

- la **Certificazione Unica 2025**;
- la **ricevuta di versamento di contributi**;
- la **dichiarazione del fondo di previdenza o dell'assicurazione attestante il pagamento dei contributi**.